COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Provincia di Milano

Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 111 del 20/12/2007

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nell'art. 1 comma 142 della legge n. 296/96, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
- 3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
- 4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2 Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima **non** previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3 Deliberazione dell'aliquota

- 1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
- 2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la deliberazione dell'aliquota annuale e l'individuazione e la determinazione di eventuali agevolazioni ed esenzioni in base alle categorie di reddito.
- 3. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
- 4. L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF a decorrere dall'anno 2008 è determinata nella misura dello 5,90 per mille.

TITOLO II GESTIONE DELL' ENTRATA

Art. 4 Responsabile del Tributo

- 1. Per la gestione dell'Addizionale comunale IRPEF, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente il tributo stesso.
- 2. La giunta comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, su proposta del Segretario Generale dell'Ente.
- 3. Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
- 4. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle

risorse, trasmettendo al servizio finanziario la documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.L.vo n. 267/00.

Art. 5 Attività di controllo e accertamento

- 1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
- 2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale vengono adottate le disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- 3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la Legge 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.
- 4. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.

Art. 6 Poteri ispettivi

- 1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
- 2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 7 Rapporti con i cittadini

- 1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
- 2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 8 Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 9 Dilazioni di pagamento

1. Per debiti relativi all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con l'Agenzia delle Entrate.

2. Per la rateazione devono essere applicati gli interessi di dilazione, determinati nella misura del 3 per cento annuo, oltre l'interesse legale vigente.

Art. 10 Rimborsi

- 1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile designato per la gestione del (*entrata*) **tributo**, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio, qualora sia stato direttamente riscontrato.
- 2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge che disciplina i rimborsi relativi all'I.R.P.E.F..
- 3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente all'ufficio di pervenire all'attivazione del provvedimento.
- 4. In caso di diniego il responsabile dell'entrata deve comunicare il relativo provvedimento.

Art. 11 Rimborsi di modica entità

1. Per l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. non è dovuto, né il competente ufficio dà corso al rimborso, quando l'importo risulti pari o inferiore a euro (10 (dieci)) 5,16 (cinquevirgolasedici)

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2008.

N.B. Le parti aggiunte sono riportate in neretto. Le parti soppresse o sostituite tra parentesi.